

ORIGINALE



# COMUNE DI BARGA

PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione N° 11  
in data 13/01/2023

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## ***Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale***

OGGETTO:

**Canone unico patrimoniale anno 2023. Aggiornamento e approvazione TARIFFE.**

L'anno 2023, il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 12.00, si è riunita la Giunta Comunale convenzionalmente nella Residenza del Comune di Barga.

La presente seduta, convocata con appositi avvisi, si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, mediante videoconferenza su apposita piattaforma, secondo la regolamentazione stabilita dal Regolamento approvato con atto Giunta Comunale n. 39 del 05.04.2022.

**Eseguito l'appello risultano:**

		Presenti	Assenti
1	Campani Caterina	X	
2	Salotti Vittorio	X	
3	Giannotti Sabrina	X	
4	Onesti Pietro	X	
5	Romagnoli Francesca	X	
6	Tonini Lorenzo	X	
		6	0

Presiede la Dott.ssa Campani Caterina nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Giorgi Daniele, Segretario Generale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 52 del D. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

PREMESSO CHE:

per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

la disposizione di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 prevede *"il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

l'istituzione del Canone e la relativa regolamentazione compete al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale con Regolamento adottato con delibera C.C. n. 9/2021;

con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23.03.2021 sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 che sono state tacitamente confermate anche per l'anno 2022;

che in questi ultimi anni sono state installati impianti di ricarica di veicoli elettrici e che la fattispecie non era stata disciplinata dal precedente impianto tariffario ed è pertanto necessario prevedere ad individuare le tariffe da applicare per queste tipologie di occupazione aggiornando le tariffe vigenti;

la tariffa unica per l'occupazione con impianti di ricarica dei veicoli elettrici è stabilita nella misura massima prevista per le occupazioni ordinarie di prima categoria vigenti ossia 26,00 euro al mq senza graduazione in base alla sua collocazione. Sono fatte salve le riduzioni che il Consiglio vorrà deliberare nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento"*;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 30 aprile 2023 ai sensi della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 c. 755, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022;

ATTESO che le tariffe di cui al presente atto decoreranno dal 1 Gennaio 2023;

TENUTO CONTO il Comune di Barga ha esternalizzato il Servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone unico patrimoniale (canone

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, disposto dai commi 816-847 della L. 160/2019 per il periodo 1.1.2023-31.12.2025;

VISTI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime, resa e riscontrata nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, la tariffa 2023 per l'occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici nell'unica misura prevista per le occupazioni ordinarie di prima categoria vigenti ossia 26,00 euro al mq. Sono fatte salve le riduzioni che il Consiglio vorrà deliberare nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;

2. di dare atto che non sono apportate modifiche alle altre tariffe già deliberate nel 2021 e confermate tacitamente per l'anno 2022 che s'intendono pertanto confermate e che la nuova tariffa prevista per l'occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici decorrerà dal 1 Gennaio 2023;

3. di dare mandato agli uffici di aggiornare la tabella allegato A alla deliberazione di Giunta n. 26/2021 per procedere alle pubblicazioni necessarie e trasmettere la presente deliberazione al Concessionario del servizio di gestione e riscossione del canone Unico per gli adempimenti di competenza;

Con successiva votazione favorevole unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 per procedere all'adozione degli atti necessari ai fini dell'approvazione del Bilancio nei termini di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE  
Campani Caterina

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giorgi Daniele

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e' conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Barga, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni di termine della pubblicazione all'Albo online.